

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
"Normativa d'Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza"
Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23/03/2012 e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 5.3, comma 3;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 233 del 06/02/2013 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1986 del 30/09/2013, ed, in particolare, l'articolo 13, commi 1 e 11;
- VISTE** le deliberazioni adottate nelle sedute del 18 febbraio 2015 e del 6 maggio 2015, con le quali il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica ha approvato il testo del "Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica" (classe delle Lauree Magistrali LM-22);
- VISTA** la delibera adottata nell'adunanza del 13 luglio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione, al termine dell'esame di detto Regolamento, nel testo a fronte contenente da un lato la proposta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio e Ingegneria Chimica e dall'altro le note predisposte dagli uffici dell'Amministrazione, disponeva l'accoglimento di tutte le osservazioni formulate al riguardo dagli uffici dell'Amministrazione, dando mandato al Rettore di trasmettere tale Regolamento, nel testo a fronte appena citato, al Direttore del DIATIC, affinché lo sottoponesse all'attenzione del Consiglio di Dipartimento;
- VISTA** al riguardo, la propria nota prot. n. 18921 del 16 luglio 2015;
- VISTO** il decreto n. 268 del 21 luglio 2015 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, con il quale venivano approvati i Regolamenti Didattici dei corsi di laurea del DIATIC con tutte le modifiche apportate dagli uffici dell'Amministrazione;
- VISTA** la delibera adottata nell'adunanza del 17 luglio 2015, con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica" (classe delle Lauree Magistrali LM-22) nel testo emendato con le osservazioni espresse dagli uffici dell'Amministrazione, a condizione che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio e Ingegneria Chimica proceda nella prima riunione utile alla ratifica del predetto provvedimento direttoriale;
- VISTA** la deliberazione adottata nella seduta del 4 settembre 2015, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica ha proceduto alla ratifica del decreto direttoriale n. 268 del 21 luglio 2015;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato nel testo che segue il "Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica" (classe delle Lauree Magistrali LM-22).

'REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA

PARTE GENERALE

ART. 1

Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.



1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento in Chimica (d'ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".

2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli dal n. 1 al n. 22 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.

La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle delibere del Consiglio di Dipartimento, ai Regolamenti interni del Dipartimento, al Regolamento Didattico di Ateneo e alle norme vigenti in materia.

ART. 2

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.

1. Per conseguire la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica lo studente deve avere acquisito 120 crediti.

2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

3. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica ha l'obiettivo di offrire allo studente una formazione scientifica e professionale avanzata, con competenze ingegneristiche che gli consentano di affrontare i problemi complessi che derivano dai processi di analisi, sviluppo, simulazione e ottimizzazione dei processi fondati sulla trasformazione della materia, nonché quelli legati alla progettazione delle apparecchiature e dei sistemi impiantistici in cui tali processi si realizzano. A questo fine il corso si propone altresì di formare negli allievi la capacità di integrare i contributi provenienti da varie discipline, per attrezzarli ad affrontare temi a carattere interdisciplinare.

4. I laureati magistrali del corso di studio dovranno, in particolare:

- essere in grado di produrre modelli fisico-matematici per l'analisi delle prestazioni di apparati, processi e impianti utili alla produzione di prodotti e materiali;
- essere in grado di affrontare la progettazione di processi e impianti e di condurre attività di ricerca e sviluppo nel settore;
- essere in grado di studiare ed applicare metodi avanzati per la conduzione ed il controllo dei processi;
- essere in grado di sviluppare e applicare contenuti innovativi nelle tecnologie tipiche dell'industria chimica e dei processi.

Obiettivo ulteriore è quello di conferire ai suoi laureati l'autonoma capacità di apprendimento indispensabile ad ampliare ed aggiornare le proprie cognizioni nel corso dell'attività professionale futura.

5. Il percorso formativo, rivolto a laureati in possesso di solide conoscenze di matematica, fisica e chimica nonché dei contenuti di base dell'ingegneria chimica, mira a completare e approfondire la conoscenza dei processi di trasformazione della materia acquisite nella Laurea triennale in Ingegneria Chimica con materie tipiche dei settori scientifico-disciplinari che, sia in ambito nazionale che internazionale, caratterizzano l'identità professionale dell'ingegnere chimico.

Fra di esse, quelle che hanno per oggetto lo studio e/o l'approfondimento delle caratteristiche dei materiali, dei fenomeni di trasporto e delle reazioni chimiche forniranno gli elementi utili ad affrontare, i temi dell'organizzazione dei processi industriali e della loro rappresentazione modellistica, della progettazione degli impianti, del controllo della loro prestazione.

Attraverso insegnamenti mutuati da altri campi dell'ingegneria industriale (discipline affini o integrative), scelte fra quelle orientate alla conoscenza dei sistemi elettrici, delle macchine a fluido e dei sistemi energetici, delle caratteristiche di resistenza dei materiali e delle strutture, verrà rafforzata la preparazione del laureato magistrale su sistemi e problemi che richiedono competenze interdisciplinari e capacità di interfacciamento con altri settori della tecnologia.

6. Il Corso di Laurea Magistrale prevede inoltre una prova finale basata sulla discussione di una tesi che dimostri sia la capacità dell'allievo di trasferire le conoscenze acquisite a un problema di specifico interesse, sia la sua padronanza e capacità di comunicazione degli argomenti.

7. I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso: industrie chimiche, alimentari,



farmaceutiche e di processo; aziende di produzione, trasformazione, trasporto e conservazione di sostanze e materiali; laboratori industriali; strutture tecniche della pubblica amministrazione deputate al governo dell'ambiente e della sicurezza.

In tali ambiti la loro funzione sarà quella di:

- lavorare alla definizione dei processi produttivi e di trasformazione e la progettazione di impianti per l'industria di processo;
- presiedere alla conduzione di processi ed impianti industriali;
- definire, condurre o coordinare l'attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria di processo;
- definire ed attuare interventi atti a promuovere l'innovazione tecnologica nei settori di interesse dell'ingegneria chimica e di processo.

ART. 3

Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche e viaggi di istruzione
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del Dipartimento o, in alternativa, da supplenti (di altri Dipartimento o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su più di due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in almeno due giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, ed altre, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Si può proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.



8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede in **Allegato** al presente Regolamento.

ART. 4

Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.
2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, eventualmente specificate negli allegati.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
6. Il Consiglio può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Chimica è riportata nel Manifesto degli studi allegato al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5

Ammissione al Corso di Laurea Magistrale.

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica i candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale. Eventuali integrazioni curriculari devono essere soddisfatte prima della verifica della preparazione personale.
2. Requisiti curriculari e integrazioni.
Possono essere ammessi:
 - I laureati in Ingegneria Chimica presso l'Università della Calabria o presso altri Atenei italiani, sia DM 270/2004 classe L-9, sia DM 509/1999 classe L-10. I laureati in una qualsiasi altra classe che abbiano acquisito almeno 3 CFU per la conoscenza della Lingua Inglese e 117 CFU tra quelli di seguito indicati: CHIM/03,/07 **CFU 15**; FIS/01,/03 **CFU 12**; ING-INF/05 e INF/01 **CFU 6**; MAT/03,/05,/06,/07,/08,/09 **CFU 30**; ING-IND/08-09-10-11-12-13-14-15-16-17 **CFU 6**; ING-IND/21-22-23-24-25-26-27 **CFU 60**.
 - I candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso l'Università della Calabria.
Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere soddisfatti acquisendo i CFU necessari mediante l'iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica oppure con l'iscrizione a singole attività formative.
3. Contenuti e modalità di verifica dell'adeguata preparazione personale.
La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari consiste in una prova orale su argomenti inerenti i seguenti SSD: ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27. Sono esonerati dalla prova: i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Chimica presso l'Università della Calabria (DM 270/04 e DM 509/99) con un voto uguale o maggiore a 92/110; i candidati che abbiano conseguito la laurea in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110.



4. I posti messi a concorso, le date per la verifica dell'adeguata preparazione personale e i criteri per la formulazione della graduatoria sono definiti annualmente nel bando di ammissione dell'Ateneo.

5. Gli studenti che conseguono la Laurea oltre il termine per l'iscrizione possono iscriversi a singoli insegnamenti della Laurea Magistrale. L'acquisizione dei crediti relativi a tali insegnamenti è riconosciuta ai fini della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione.

6. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curricolari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Gli esami di tali insegnamenti potranno essere sostenuti a condizione che la media degli esami già sostenuti più quelli da sostenere (attribuendo a questi ultimi un voto teorico di 18/30) determini un voto base di laurea uguale o superiore a cinque punti in meno della soglia minima di accesso alla prova per la verifica della preparazione personale. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale, dietro richiesta dello studente e dopo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

ART. 6

Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.

1. Gli studenti già iscritti a un Corso di Laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99 che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica devono prima conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria Chimica. Modalità e termini per esercitare l'opzione per il passaggio sono riportati nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Chimica. Il Consiglio può riconoscere caso per caso, definendo i relativi crediti e la relativa votazione, per la Laurea Magistrale esami sostenuti nell'ambito del vecchio ordinamento e non riconosciuti, o riconosciuti solo parzialmente, ai fini della Laurea Triennale.

2. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica, che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio dal Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, nel limite dei posti disponibili deve essere compilata tramite il link www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

4. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.

5. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato B**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.

ART. 7

Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Dipartimento nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Studio.

ART. 8

Piani di studio



1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica.
2. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica sono obbligati a seguire il manifesto degli studi ufficiale previsto per il loro anno di immatricolazione riportato nell'**Allegato B**.
3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 20) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio difforni dai piani di studio ufficiali devono essere presentati entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.
4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori. Nel caso di mancata o errata indicazione da parte dello studente dei corsi da ritenersi aggiuntivi, sarà cura del Consiglio distinguere questi da quelli curriculari nella fase di approvazione del piano di studi.

Art. 9

Propedeuticità.

Non è prevista alcuna propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Eventuali diverse deliberazioni negli anni successivi devono essere approvate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto (sentito il Docente titolare o incaricato, o comunque i docenti dell'area disciplinare interessata) e modificano automaticamente l'Allegato C del presente Regolamento.

ART. 10

Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica e trasferimenti da altri Atenei.

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM23, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. L'eventuale mancato riconoscimento di crediti sarà opportunamente essere motivato dal Consiglio.
2. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il *nulla osta* al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Chimica da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio, nel limite dei posti disponibili, si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente chiede di passare o di trasferirsi.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.



ART. 11

Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di laurea dell'ordinamento previgente al DM 509/99, di laurea specialistica o di laurea magistrale, afferente a una qualsiasi classe, e sia nelle condizioni richieste per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, ai sensi dell'**Articolo 5** del presente Regolamento, può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica dell'anno accademico immediatamente successivo.
4. Il Consiglio delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'**Articolo 5** del presente Regolamento.
5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 12

Verifiche del profitto.

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, eventualmente specificate negli allegati.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento didattico. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".
4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma orale, o in forma scritta e orale. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.
6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.
7. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.
8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.
11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal Dipartimento, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.



12. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre, si tengono due appelli: nei mesi di gennaio e di febbraio. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli: due nei mesi di giugno e di luglio e il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.
13. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
14. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
17. Le modalità di verifica relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti (**Allegato G**).
18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.
19. Gli esami sono sostenuti con la Commissione nominata secondo le modalità di cui al successivo articolo 13; il programma di esame rimane quello del corso frequentato per un periodo di 24 mesi.

ART. 13

Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Direttore del Consiglio e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente nominato dal Direttore del Dipartimento, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso Dipartimento - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Direttore del Dipartimento, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia e assegnisti di ricerca.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Direttore del Dipartimento la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Direttore del Dipartimento provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.



12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 14

Orientamento e tutorato.

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.

2. Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Direttore del Dipartimento, che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il Consiglio può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), *l'attività di tutorato* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Direttore del Dipartimento garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno non più di 30 studenti.

7. Sono esentati da tale attività il Direttore del Dipartimento ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale.

8. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 15

Laboratori didattici/progettuali di area

1. Il Consiglio attiva e gestisce laboratori didattici/progettuali con funzione di supporto specifico per l'attività didattica relativa alle ore di esercitazione e laboratorio dei corsi istituzionali e di progettazione interdisciplinare.

Per ciascun laboratorio didattico di area, è individuato come responsabile un Docente membro del Consiglio.

ART. 16

Visite tecniche e Viaggi di istruzione

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.

2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.



ART. 17

Attività di tirocinio.

1. Il Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica dell'Università della Calabria promuove tirocini formativi e di orientamento a favore degli studenti dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso lo stesso Dipartimento, nonché a favore dei propri Laureati, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, nonché di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie (*intra moenia*), oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione. Presso il DIATIC è costituito un apposito "Albo dei Soggetti ospitanti le attività di Tirocinio Didattico Universitario", ovvero di tutti i Soggetti sopraelencati che hanno sottoscritto una Convenzione per lo svolgimento delle attività di Tirocinio. La cancellazione dall'Albo dei Soggetti ospitanti avviene:

- a) per scadenza della convenzione non rinnovata e non seguita da conferma dell'interesse ad ulteriori attività di Tirocinio;
- b) su richiesta del Soggetto ospitante, che comunque deve provvedere a completare regolarmente le attività di Tirocinio, già attivate;
- c) per decisione del Consiglio di Dipartimento.

Tutte le Strutture Dipartimentali dell'Università sono di diritto iscritte nell'Albo dei Soggetti ospitanti. L'elenco dei Soggetti ospitanti inclusi nell'Albo è pubblico e potrà essere consultato presso il DIATIC.

3. La durata deve essere strettamente correlata all'obiettivo specifico del Tirocinio Didattico Universitario. Il Consiglio di Dipartimento stabilirà i limiti temporali, minimi e massimi, in funzione delle esigenze didattiche. Relativamente ai Laureati, a norma delle leggi vigenti, l'attività di promozione è limitata ai dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, con il limite minimo di 2 mesi e massimo di 6 mesi.

4. Possono presentare domanda di ammissione alle attività obbligatorie di Tirocinio gli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale che abbiano raggiunto il numero di Crediti Formativi previsti come requisito. Gli studenti del Dottorato di Ricerca possono presentare domanda di ammissione alle attività di Tirocinio in qualunque momento durante il loro percorso formativo. I Laureati possono presentare domanda di ammissione alle attività di Tirocinio per un periodo di tempo di cui al comma precedente, avendo cura che la conclusione del Tirocinio avvenga entro il dodicesimo mese successivo al conseguimento del titolo.

5. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 60 crediti; egli può accedere a tale attività a partire dal primo semestre del secondo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.

Per avviare l'attività di Tirocinio bisogna produrre istanza al Direttore del DIATIC, su apposito modulo. La decorrenza dell'attività verrà fissata dal CdD. In particolare per il Tirocinio esterno – dovendo seguire procedure specifiche fissate da norme di legge – la decorrenza sarà comunque fissata nel primo giorno lavorativo del mese successivo l'approvazione in CdD se la stessa avverrà entro il 20° giorno del mese; qualora l'approvazione da parte del CdD avvenga dopo il 20° giorno del mese la decorrenza slitterà al primo giorno lavorativo del secondo mese successivo l'approvazione.

In particolare, nella domanda, dovranno essere esplicitati gli obiettivi e le modalità del tirocinio (Programma di massima). Sulla base di tale documentazione il Consiglio del Dipartimento verifica la congruità della proposta con gli obiettivi formativo del Corso di Studio ed esprime parere in merito e stabilisce la data di avvio delle attività. Eventuali modifiche a quanto deliberato dal Consiglio in merito all'attività di tirocinio, dovranno essere portate all'attenzione del Consiglio, presentando domanda di modifica su apposito modulo, e dallo stesso organo nuovamente vagliate.

6. Ai sensi delle norme vigenti, i Soggetti ospitanti possono ospitare Tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- a) Soggetti ospitanti con non più di cinque Dipendenti a tempo indeterminato: un Tirocinante;
- b) Soggetti ospitanti con un numero di Dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove: non più di due Tirocinanti contemporaneamente;
- c) Soggetti ospitanti con più di venti Dipendenti a tempo indeterminato: Tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

All'atto della stipula della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio, il Soggetto ospitante dovrà esplicitamente dichiarare il numero di Tirocinanti e dei Dipendenti a tempo indeterminato in quel momento presenti presso le Sue strutture, liberando con ciò l'Università da ogni responsabilità.



7. Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Consiglio del Dipartimento e, fra tutti i Docenti, considerando l'eventuale preferenza espressa dal Richiedente nella domanda di ammissione alle attività di T.D.U. E' ammessa l'eventuale sola presenza del Tutor Accademico nel caso in cui il Soggetto ospitante coincida con una Struttura Dipartimentale dell'Università. Nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, oltre alla supervisione del Tutor Accademico, è richiesta la presenza anche di un Tutor Aziendale, designato dal Soggetto Ospitante stesso. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 3 CFU per mese di tirocinio.

I rapporti che i Soggetti ospitanti, privati o pubblici, intrattengono con i Tirocinanti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro. Il Tirocinante deve attenersi a quanto concordato nella Convenzione fra l'Università ed il Soggetto ospitante, deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il Tirocinante deve mantenere, durante e dopo il Tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento l'attività. Il Tirocinante è altresì tenuto a chiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi.

8. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Direttore del Dipartimento una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo e la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno). Tali relazioni dovranno pervenire entro 3 mesi dalla data di conclusione delle attività. Sulla base di tale documentazione il Consiglio del Dipartimento attribuisce gli eventuali relativi crediti.

9. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio, se preventivamente autorizzati dal Consiglio di Dipartimento, possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo e alle norme vigenti in materia.

ART. 18

Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale, da 18CFU, consiste nella stesura di una tesi teorica, progettuale e/o sperimentale, sotto la guida di uno o più relatori, da cui deve emergere l'approfondimento dei temi e la possibilità di trasferire i risultati ottenuti nella progettazione, nella pianificazione, nella programmazione e nella gestione di opere e sistemi dell'ingegneria chimica e nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione all'uopo nominata, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione stessa.

La tesi può essere redatta anche in lingua inglese.

2. Per accedere alla prova finale è necessario presentare richiesta su apposito modulo 180 gg prima della seduta di laurea. I docenti relatori dovranno essere: 1) docenti che insegnano sul Corso di Laurea, 2) docenti afferenti al DIATIC. In casi eccezionali il Consiglio di Dipartimento potrà autorizzare, dietro motivata richiesta scritta dello studente, lo svolgimento dell'elaborato finale con modalità differente da quanto sopra specificato.

3. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

4. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

5. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 8 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode.

La lode può essere attribuita se il punteggio finale è maggiore o uguale a 113 ed è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. I punti di incremento sono attribuiti sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla Commissione.

6. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il Dipartimento può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea Magistrale.



7. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.
8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda sul sito web www.segreterie.unical.it almeno 30 giorni prima e ne presenta copia cartacea, completa degli allegati indicati nella domanda, presso la Segreteria Studenti del Dipartimento.
9. La tesi di Laurea Magistrale, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.
10. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione della tesi ed è presente alla prova finale. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il tutore è il "tutor accademico" del tirocinio.
11. Il relatore della tesi di Laurea Magistrale è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
12. Una copia della tesi è depositato, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositati e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.
13. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.
14. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.
15. Lo studente deve avere maturato tutti i crediti – ad eccezione di quelli della tesi di laurea - previsti dal suo piano di studi almeno un mese prima della sessione di laurea desiderata e può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamenti nel Dipartimento.
17. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo.
18. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.
19. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.
20. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
21. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 19

Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Chimica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D** del presente Regolamento. Tale percorso formativo, che si sviluppa su 4 anni, è articolato, di norma, su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.



3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- la richiesta deve essere inoltrata al Centro Residenziale e al Consiglio;
- il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio delibera in merito entro la data di inizio del primo semestre dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 20

Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

3. Per ogni convenzione attivata, il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'università convenzionata, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.

4. Gli studenti vincitori di borsa di studio Erasmus devono concordare, prima della loro partenza, con il Delegato Erasmus del Dipartimento il piano di studi da seguire all'estero in sostituzione di un gruppo di materie che avrebbero dovuto seguire presso l'UniCal, senza richiedere ai singoli docenti dei corsi erogati presso l'UniCal l'autorizzazione a sostituire l'insegnamento di cui essi sono titolari con un insegnamento di un'università straniera. Il numero di crediti totale del piano di studi da seguire all'estero deve essere maggiore o uguale a quello che si sarebbe conseguito presso l'UniCal.

Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.

Il Delegato Erasmus illustrerà in Consiglio di Dipartimento le proposte e il Consiglio si esprimerà in merito caso per caso.

5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. In ogni caso, non saranno richiesti agli studenti Erasmus in uscita colloqui integrativi al rientro in sede UniCal, al fine di convalidare gli esami sostenuti all'estero.

Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio **con** apposita delibera indica la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

Gli studenti Erasmus in uscita sono esonerati (al pari degli studenti-lavoratori) dalla frequenza dei corsi che non possono seguire all'UniCal perché ricadenti nel periodo di permanenza all'estero. Al rientro, gli studenti in uscita possono sostenere gli esami relativi a tali corsi non frequentati, fermo restando, ovviamente, che il superamento degli stessi dipende dal giudizio della Commissione d'esame.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.



7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.
8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, si applichino le tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS. Si adotta, inoltre, la tabella di conversione dei voti riportati all'estero in votazioni in trentesimi adottati all'UniCal e riportata in allegato.
9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali o all'Ufficio Erasmus.
10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.
12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati Speciale Relazioni Internazionali o all'Ufficio Erasmus.
13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente *Erasmus* devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Ufficio Didattica Settore Segreteria studenti del Dipartimento - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Dipartimento che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "*Transcript of Records*", che invia in duplice copia all'Ufficio Erasmus insieme agli statini. I "*Transcript of Records*" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Dipartimento e dal coordinatore istituzionale *Socrates* dell'Ateneo. L'Ufficio *Socrates* provvede ad inviare i "*Transcript of Records*" alle Università partner.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Interno sulla Mobilità Internazionale (D.R. 2661), al Regolamento Didattico di Ateneo e alle norme vigenti in materia.

ART. 21

Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" .

1. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 40.
2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:
 - a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;
 - b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.
3. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 20.
Per essere iscritto "regolarmente in corso" al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 40.
Per essere iscritto "regolarmente in corso" al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 60.
4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato e di recupero, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.
6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 22

Rinuncia agli studi e decadenza.



1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web www.segreterie.unical.it e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.
2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web www.segreterie.unical.it e presentata al Direttore di Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.
4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 23

Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente, che se ne avvale in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento.



PARTE SPECIALE

ALLEGATO A – ORDINAMENTO

ATTIVITA'	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITA' CARATTERIZZANTI Ingegneria Chimica	63-78	ING-IND/21- METALLURGIA
		ING-IND/22 -SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
		ING-IND/24- PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
		ING-IND/25 – IMPIANTI CHIMICI
		ING-IND/26 – TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ATTIVITA' AFFINI O INTEGRATIVE	12-24	ING-IND/27– CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
		CHIM/07-FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
		ICAR/08 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
		ING-IND/08– MACCHINE A FLUIDO
		ING-IND/09– SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
		ING-IND/31–ELETTROTECNICA
		ING-IND/33– SISTEMI ELETTRICI L'ENERGIA
		ING-IND/34– BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	9-12	A SCELTA DELLO STUDENTE
	18-21	PER LA PROVA FINALE
	3-6	ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

ALLEGATO B – MANIFESTO DEGLI STUDI

B. 1 Manifesto degli Studi D.M. 270 fino all'a.a. 2012-2013.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	FENOMENI DI TRASPORTO	9	ING-IND/24	C
		TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		APPARECCHIATURE PER IL TRATT. DEI SOLIDI	9	ING-IND/25	C
	II	REATTORI CHIMICI	9	ING-IND/24	C
		MACCHINE	9	ING-IND/08	AI
		SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	AI
		Insegnamento A SCELTA	6		S
II	I	CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA	9	ING-IND/27	C
		DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
	II	IMPIANTI CHIMICI	12	ING-IND/25	C
		SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO	6	ING-IND/27	C
II	I-II	TIROCINIO PRE-LAUREA (di laboratorio o aziendale)	3		A
		PROVA FINALE	18		PF
TOTALE			120		

ANNO	SEM.	A SCELTA	CFU	SSD	TAF
I	II	REOLOGIA	6	ING-IND/24	S
		CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI	6	ING-IND/22	S

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



II	I	PROCESSI INNOVATIVI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (<i>IN MODULI</i>)	6	ING-IND/27 - CHIM/07	S
		ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI	6	ING-IND/26	S

C= Attività Formative Caratterizzanti - Ambito Ingegneria Chimica

AI= Attività Formative Affini o Integrative

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)



B.2 Manifesto degli Studi D.M. 207 a.a. 2013-14.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	FENOMENI DI TRASPORTO	9	ING-IND/24	C
		TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		APPARECCHIATURE PER IL TRATT. DEI SOLIDI	9	ING-IND/25	C
	II	REATTORI CHIMICI	9	ING-IND/24	C
		MACCHINE	9	ING-IND/09	AI
		SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	AI
		Insegnamento A SCELTA	6		S
II	I	CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA	9	ING-IND/27	C
		DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
	II	IMPIANTI CHIMICI	12	ING-IND/25	C
		SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO	6	ING-IND/27	C
II	I-II	TIROCINIO PRE-LAUREA (di laboratorio o aziendale)	3		A
		PROVA FINALE	18		PF
TOTALE			120		

ANNO	SEM.	A SCELTA	CFU	SSD	TAF
1	2	CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI	6	ING-IND/22	S
2	1	ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI	6	ING-IND/26	S

C= Attività Formative Caratterizzanti - Ambito Ingegneria Chimica

AI= Attività Formative Affini o Integrative

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)



B. 3 Manifesto degli Studi D.M. 270 a.a. 2014-15.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI	9	ING-IND/22	C
		TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		APPARECCHIATURE PER IL TRATT. DEI SOLIDI	9	ING-IND/25	C
	II	REATTORI CHIMICI	9	ING-IND/24	C
		MACCHINE	9	ING-IND/09	AI
		SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	AI
II	I	CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA	9	ING-IND/27	C
		DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		Insegnamenti A SCELTA	12		S
	II	IMPIANTI CHIMICI	12	ING-IND/25	C
		SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO	6	ING-IND/27	C
II	I-II	TIROCINIO PRE-LAUREA (di laboratorio o aziendale)	3		A
		PROVA FINALE	18		PF
TOTALE			120		

ANNO	SEM.	A SCELTA	CFU	SSD	TAF
1	2	DIRITTO DELL'AMBIENTE	6	IUS/03	S
2	1	ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI	6	ING-IND/26	S

C= Attività Formative Caratterizzanti - Ambito Ingegneria Chimica

AI= Attività Formative Affini o Integrative

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)



B. 3 Manifesto degli Studi D.M. 270 a.a. 2015-16.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI	9	ING-IND/22	C
		TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		APPARECCHIATURE PER IL TRATT. DEI SOLIDI	9	ING-IND/25	C
	II	REATTORI CHIMICI	9	ING-IND/24	C
		MACCHINE	9	ING-IND/09	AI
		SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	AI
II	I	CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA	9	ING-IND/27	C
		DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
		Insegnamenti A SCELTA	12		S
	II	IMPIANTI CHIMICI	12	ING-IND/25	C
		SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO	6	ING-IND/27	C
	I-II	TIROCINIO PRE-LAUREA (di laboratorio o aziendale)	3		A
		PROVA FINALE	18		PF
TOTALE			120		

A	SEM.	INSEGNAMENTI A SCELTA ATTIVATI DAL CORSO DI STUDIO	CFU	SSD	TAF
2	2	DIRITTO DELL'AMBIENTE	6	IUS/03	S
	1	ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI	6	ING-IND/26	S

LEGENDA

C= CARATTERIZZANTE (INGEGNERIA CHIMICA)

AI= ATTIVITA' FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE

A= ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO)

S= ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (A SCELTA DELLO STUDENTE)

PF= ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (PROVA FINALE)



ALLEGATO E - Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno.

E1 - Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno fino all'a.a. 2012-2013.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	FENOMENI DI TRASPORTO	9	ING-IND/24	C
		APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DEI SOLIDI	9	ING-IND/25	C
	II	SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	AI
		MACCHINE	9	ING-IND/08	AI
II	I	TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
	II	REATTORI CHIMICI	9	ING-IND/24	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
III	I	CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA	9	ING-IND/27	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
	II	SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO	6	ING-IND/27	C
IV	I	DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
	II	IMPIANTI CHIMICI	12	ING-IND/25	C
	I-II	TIROCINIO PRE-LAUREA (di laboratorio o aziendale)	3		A
		PROVA FINALE	18		PF
TOTALE			120		

ANNO	SEM.	A SCELTA	CFU	SSD	TAF
II	II	REOLOGIA	6	ING-IND/24	S
		CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI	6	ING-IND/22	S
III	I	PROCESSI INNOVATIVI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE (<i>IN MODULI</i>)	6	ING-IND/27 - CHIM/07	S
		ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI	6	ING-IND/26	S

C= Attività Formative Caratterizzanti - Ambito Ingegneria Chimica

AI= Attività Formative Affini o Integrative

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)



E.2 Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno a.a. 2013-2014.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	FENOMENI DI TRASPORTO	9	ING-IND/24	C
		APPARECCHIATURE PER IL TRATT. DEI SOLIDI	9	ING-IND/25	C
	II	SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	AI
		MACCHINE	9	ING-IND/09	AI
II	I	TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
	II	REATTORI CHIMICI	9	ING-IND/24	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
III	I	CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA	9	ING-IND/27	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
	II	SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO	6	ING-IND/27	C
IV	I	DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
	II	IMPIANTI CHIMICI	12	ING-IND/25	C
	I-II	TIROCINIO PRE-LAUREA (di laboratorio o aziendale)	3		A
		PROVA FINALE	18		PF
TOTALE			120		

ANNO	SEM.	A SCELTA	CFU	SSD	TAF
		CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI	6	ING-IND/22	S
		ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI	6	ING-IND/26	S

C= Attività Formative Caratterizzanti - Ambito Ingegneria Chimica

AI= Attività Formative Affini o Integrative

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)



E.3 Percorso formativo studenti impegnati non a tempo pieno a.a. 2014-2015.

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI	9	ING-IND/22	C
		APPARECCHIATURE PER IL TRATT. DEI SOLIDI	9	ING-IND/25	C
	II	SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	6	ICAR/08	AI
		MACCHINE	9	ING-IND/09	AI
II	I	TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
	II	REATTORI CHIMICI	9	ING-IND/24	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
III	I	CHIMICA INDUSTRIALE ORGANICA	9	ING-IND/27	C
		Insegnamento A SCELTA	6		S
	II	SICUREZZA NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO	6	ING-IND/27	C
IV	I	DINAMICA E CONTROLLO DEI PROCESSI CHIMICI	9	ING-IND/26	C
	II	IMPIANTI CHIMICI	12	ING-IND/25	C
	I-II	TIROCINIO PRE-LAUREA (di laboratorio o aziendale)	3		A
		PROVA FINALE	18		PF
TOTALE			120		

ANNO	SEM.	A SCELTA	CFU	SSD	TAF
II-III	I-II	DIRITTO DELL'AMBIENTE	6	IUS/03	S
	I-II	ANALISI E SIMULAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI	6	ING-IND/26	S

C= Attività Formative Caratterizzanti - Ambito Ingegneria Chimica

AI= Attività Formative Affini o Integrative

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)



ALLEGATO F - TABELLA DI CONVERSIONE ECTS

	Insufficient (failure)	Sufficient	Satisfactory	Good	Very good	Excellent
B	7-8-9	10	11-12-13	14-15-16	17-18	19-20
D	5-6	4-, 4, 4+	3-, 3, 3+	2-, 2, 2+	1-	1
DK	0, 3, 5	6	7	8, 9	10, 11	13
E	Suspensio <5	Aprobado 5	Sufficiente 6	Notable 7-8	Sobresaliente 9	Mhonor 10
F1	7-8-9 insuffisant	10-11 moyen	12-13 assez-bien	14-15 bien	16-17 très bien	18,20 excellent)
F2	7-8-9 échec (E)	10 passable (P)	12 assez-bien (AB)	14 bien (B)	15 bien (A)	16 très bien (TB)
G	2-3-4	5	6	7	8, 9	10
I	17 and less	18-24	25-26	27-28-29	30	30 e lode
IRL	fail	pass	3 rd	2 nd / II	2 nd / I	1
IS	4<	5	6	7	8-9	10
NL	1, 2, 3, 4, 5	5 ½ - 6	6 ½ - 7	7 ½ - 8	8 ½	9, 10
P	1, 9	10, 11	12, 13	14, 15, 16	17, 18	19, 20
UK1	39% and less	40-45%	46-49%	50-59%	60-69%	>70%
UK2	Fail	third pass (D)	lower 2 nd (C)	upper 2 nd (B)	upper 2 nd (A)	1
A	5	4	3	2		(70%>) 1
S	U	G*	G*	G*	VG*	VG*
SF	>1	1	1½	2	2½	3
CZ	<5	5	4	3	2	1
PL	3-	3	3.5	4	4.5	5
CH	4<	4	4½	5	5½	6
CH	2	3	3	4	5	5
CDN	<3	D+ (3-4)	C + (5)	B,B+ (6-7)	A (8)	A+ (9)
USA	Fail	-C, C	C+, B-	B, B+	A-, A	A+

Art. 2 - I competenti Uffici dell'Amministrazione avranno cura di pubblicare il testo del Regolamento di cui all'articolo precedente nella sezione 'Statuto e Regolamenti d'Ateneo' del portale web dell'Università della Calabria.

IL RETTORE
Prof. Gino Miracle CRISCI